

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVIII LEGISLATURA

**Doc. LXXIII-*bis***  
**n. 4**

## ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 31 dicembre 2018)

*(Articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n.234)*

**Presentato dal Ministro per gli affari europei**

(SAVONA)

---

**Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2019**

---

**PAGINA BIANCA**

**ALLI**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia. A tal fine, si è scelta una classificazione, riportata al punto 1, basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta, al punto 2, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco.

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato, si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per le procedure d'infrazione.

***1) Classificazione per settore e materia***

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
AFFARI ESTERI  
AFFARI INTERNI  
AGRICOLTURA  
AMBIENTE  
APPALTI  
COMUNICAZIONI  
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO  
ENERGIA  
FISCALITÀ E DOGANE  
GIUSTIZIA  
LAVORO E AFFARI SOCIALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE  
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO  
PESCA  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI

***2) Classificazione per Amministrazione capofila***

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI  
MINISTERO DELLA DIFESA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE  
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE  
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

**All II**

***Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanzi conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

(ottobre-dicembre 2018)

**1) Sentenze di inadempimento – Commissione c. Italia**

**1a) Sentenze derivanti da ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE

**1b) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

**2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

**3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**

**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

Non sono state pronunciate sentenze ai sensi dell'articolo 263 TFUE derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

All.II*3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta*

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-622/16 ITALIA</u>	Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara impossibile il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Decisione che accetta l'insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorsi di annullamento proposti da concorrenti di beneficiari di aiuti di Stato – Ricevibilità – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d'esecuzione – Incidenza diretta – Nozione di “impossibilità assoluta” di recuperare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Nozioni di “impresa” e di “attività economica” 6-nov-2018	<p>1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione (T-220/13), è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Scuola Elementare Maria Montessori Srl diretto all'annullamento della decisione 2013/284/UE, relativa all'aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l'esenzione dall'[imposta comunale sugli immobili] per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.</p> <p>2) L'impugnazione nella causa C-622/16 P è respinta quanto al resto.</p> <p>3) La decisione 2013/284 è annullata nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.</p> <p>4) Le impugnazioni nelle cause C-623/16 P e C-624/16 P sono respinte.</p>

All II

		<b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI – IN ATTESA DELLA NUOVA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
--	--	---

*4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-242/17 ITALIA</b>	Ambiente - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Bioli liquidi utilizzati per un impianto termoelettrico - Direttiva 2009/28/CE - Art. 17 - Criteri di sostenibilità per i bioli liquidi - Art. 18 - Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità - Decisione di esecuzione 2011/438/UE - Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioli liquidi approvati dalla Commissione europea - Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori intermedi di presentare i certificati di sostenibilità - Art. 34 TFUE - Libera circolazione delle merci	1) L'art. 18.7 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letto in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/438/UE della Commissione, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 2009/28 e 2009/30/CE, deve essere interpretato nel senso che esso nonosta ad una normativa nazionale la quale imponga agli operatori economici, per la certificazione della sostenibilità dei bioli liquidi, oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione della sostenibilità, quale il sistema ISCC, riconosciuto dalla citata decisione di esecuzione, adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 18.4 della direttiva summenzionata, nella misura in cui tale sistema è stato approvato soltanto per i biocarburanti e gli oneri suddetti riguardano soltanto i bioli liquidi. 2) Il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 34 TFUE e l'art. 18,

All II

<p>para. 1 e 3, della direttiva 2009/28, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale imponga un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioli liquidi, il quale stabilisca che tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono alcuna disponibilità fisica delle partite di bioli liquidi, sono tenuti a rispettare taluni obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione scaturenti da detto sistema.</p>	<p><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</p>	
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<b>C-606/17 ITALIA</b>  CONSIGLIO DI STATO  17-ott-18	Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico - Nozione di "contratti a titolo oneroso" - Nozione di "entità pubblica"	<p>1) L'art. 1.2, lett. a), della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti a titolo oneroso» ricomprende la decisione mediante la quale un'amministrazione aggiudicatrice attribuisce ad un determinato operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni, esente dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell'operatore</p>

All II

<p>stesso, ad eccezione del versamento, a titolo di spese di trasporto, di un importo forfettario di EUR 180 per ciascun invio.</p> <p>2) L'art. 1.2, lett. a), e l'art. 2 della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell'Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.</p>	<p><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO NAZIONALE NON PIENAMENTE CONFORME*</p> <p>Sia l'art. 1.3 della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, sia l'art. 1.3 della direttiva 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle</p>
<b>C-328/17 ITALIA</b> TAR LIGURIA 28-nov-2018	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un'offerta nell'ambito della procedura

All II

<p>di aggiudicazione dell'appalto</p> <p>norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione</p> <p>Tuttavia, spetta al giudice nazionale competente valutare in modo circostanziato, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della controversia di cui è investito, se l'applicazione concreta di tale normativa non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici interessati.</p>	<p><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p>ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME</p>	<p>Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell'accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici</p> <p><b>C-216/17 ITALIA CONSIGLIO DI STATO</b></p> <p>L'art. 1, paragrafo 5, e l'art. 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un'amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per</li> </ul>
---	---	--

All II

<p>19-dic-18</p> <p>Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all'ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell'accordo quadro – Divieto</p>	<p>altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati, e – è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all'atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.</p>	
<b>VALUTAZIONE:</b> <b>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI</b>		
<b>POLITICA COMMERCIALE COMUNE</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-207/17 ITALIA</u>	Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping giudicato incompatibile con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dall'organo di conciliazione mondiale dell'Organizzazione commercio (OMC)	L'esame della questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, che modifica il regolamento n. 91/2009, o del regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o

All II

18-ott-18	<p>acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11.2 del regolamento n. 1225/2009.</p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</p>	<p><b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;"><b>Causa</b></th><th style="text-align: center; background-color: #cccccc;"><b>Oggetto</b></th><th style="text-align: center; background-color: #cccccc;"><b>Dispositivo</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>C-331/17 ITALIA</u></td><td style="text-align: center;">Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che esclude l'applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche</td><td style="text-align: center;">La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essaosta ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">CORTE DI APPELLO DI ROMA</td><td style="text-align: center;">25-ott-18</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>	<u>C-331/17 ITALIA</u>	Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che esclude l'applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche	La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essaosta ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.	CORTE DI APPELLO DI ROMA	25-ott-18	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>									
<u>C-331/17 ITALIA</u>	Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che esclude l'applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche	La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essaosta ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.									
CORTE DI APPELLO DI ROMA	25-ott-18										

All II

		VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME*	
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Causa	Oggetto	Dispositivo	
<u>C-342/17 ITALIA</u>  TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL VENETO	Restrizioni alla libertà di stabilimento – Competenza della Corte – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie – Conservazione delle urne cinerarie – Esame della proporzionalità – Coerenza della normativa nazional	L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrativa avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.	VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME*
<u>C-675/17 ITALIA</u>  CONSIGLIO DI STATO	Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante	1) Gli artt. 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.  2) L'art. 21 e l'art. 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono	9

All II

<p>essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.</p>	<p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME</b></p>	<p>Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più concessionari, a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.</p> <p>2) Gli artt. 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale e agli atti adottati per la sua applicazione, come quelli in discussione nel procedimento principale, i quali prevedano, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un importo a base d'asta elevato, a condizione che tale importo sia</p>
<p><b>C-375/17 ITALIA</b></p> <p><b>CONSIGLIO DI STATO</b></p>	<p>19-dic-2018</p>	<p>10</p>

All II

<p>formulato in maniera chiara, precisa e univoca e sia oggettivamente giustificato, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale.</p> <p>3) Gli artt. 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, come quella in discussione nel procedimento principale, contenuta in uno schema di convenzione per il rapporto di concessione predisposto per una pubblica gara, e la quale preveda la decadenza dalla concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l'amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del concessionario,</li><li>– oppure qualora il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate commercializzi altri giochi assimilabili al gioco del lotto automatizzato e agli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo, a condizione che tali clausole siano giustificate, risultino proporzionate all'obiettivo perseguito e siano conformi al principio di trasparenza, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite nella presente sentenza.</li></ul>
---

All II

		<b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME
<b>MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-262/17, C- 263/17 e C- 273/17 ITALIA</b>	Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione – Articolo 28 – Sistemi di distribuzione chiusi – Nozione – Esenzioni – Limiti – Articolo 32, paragrafo 1 – Accesso di terzi – Articolo 15, paragrafo 7, e articolo 37, paragrafo 6, lettera b) – Oneri di dispacciamento	<p>1) L'art. 2, punto 5, e l'art. 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell'entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.</p> <p>2) L'art. 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest'ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all'articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste,</p>
	TAR LOMBARDIA 28-nov-2018	

All.II

circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva.

3) L'art. 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.

4) L'art. 15, paragrafo 7, e l'art. 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.

All II

		VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME	
		SALUTE E MEDICINALI PER USO UMANO	
Causa	Oggetto	Dispositivo	
	<p>Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 3, punto 1 – Articolo 6 – Direttiva 89/105/CEE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articoli 3, 25 e 26 – Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio (“off-label”) – Erogazione a carico del regime nazionale di assicurazione malattia</p> <p><u>C-29/17 ITALIA</u></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>21-nov-2018</p>	<p>1) L'art. 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE, deve essere interpretato nel senso che l'Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilitate dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26.</p> <p>2) L'art. 6 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26, deve essere interpretato nel senso che esso non osti a misure nazionali come quelle in causa nel procedimento principale, che stabiliscono le condizioni alle quali l'Avastin può essere riconfezionato ai fini del suo impiego per indicazioni terapeutiche in ambito oftalmico non coperte dalla sua autorizzazione all'immissione in commercio.</p> <p>3) Gli artt. 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, come modificato dal regolamento (UE) n. 1027/2012, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che – come quella risultante dall'articolo 1, comma 4 bis, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante « Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per</p>	

All. II

<p>L'anno 1996 », convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal decreto legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 – autorizza l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a monitorare medicinali come l'Avastin, il cui impiego per un uso non coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio («off-label») è posto a carico finanziario del Servizio Sanitario Nazionale (Italia) e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti.</p>	<p><b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>	<p><b>FISCALITA' – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b></p>	<p><b>Dispositivo</b></p>
<p><b>Causa</b></p> <p><b>C-648/16 ITALIA</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Accertamento tributario – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Principi di neutralità e di proporzionalità – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto</p>	<p>La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al</p>	<p><b>COMM. TRIBUTARIA PROV.DI REGGIO CALABRIA</b></p> <p>21-nov-2018</p>

All.II

	<p>contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE</b> ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME</p> <p style="text-align: center;"><b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b></p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 348 833 370">Causa</th><th data-bbox="786 348 833 370">Oggetto</th><th data-bbox="786 348 833 370">Dispositivo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="833 348 992 2041"> <b>C-667/17 ITALIA</b>             COMM. TRIBUTARIA PROV. CAGLIARI             19-dic-2018         </td><td data-bbox="992 348 1310 2041">           Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di «beneficiario» – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi, maggiorata dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale         </td><td data-bbox="992 348 1310 2041">           L'art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 4, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osti a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall'organismo pubblico incaricato dell'attuazione del progetto selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con fondi strutturali europei.         </td></tr> </tbody> </table>	Causa	Oggetto	Dispositivo	<b>C-667/17 ITALIA</b>  COMM. TRIBUTARIA PROV. CAGLIARI  19-dic-2018	Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di «beneficiario» – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi, maggiorata dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale	L'art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 4, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osti a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall'organismo pubblico incaricato dell'attuazione del progetto selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con fondi strutturali europei.
Causa	Oggetto	Dispositivo					
<b>C-667/17 ITALIA</b>  COMM. TRIBUTARIA PROV. CAGLIARI  19-dic-2018	Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di «beneficiario» – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi, maggiorata dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale	L'art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 4, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osti a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall'organismo pubblico incaricato dell'attuazione del progetto selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con fondi strutturali europei.					

All.II

		VALUTAZIONE ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME	
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
Causa	Oggetto	Dispositivo	
<u>C-219/17 ITALIA</u>  CONSIGLIO DI STATO  19-dic-2018	Vigilanza prudenziale degli creditizi – Acquisizione di partecipazione qualificata in un ente creditizio – Procedura disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE nonché dai regolamenti (UE) nn. 1024/2013 e 468/2014 –  Procedimento amministrativo composto – Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (BCE) – Ricorso avverso atti preparatori emanati dall'autorità nazionale competente – Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale	L'art. 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito della procedura prevista agli artt. 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, all'art. 4.1, lett. c), e all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché agli artt. da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate.  È al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale.	VALUTAZIONE

All II

	COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CGUE A SVOLGERE IL CONTROLLO DI LEGITIMITÀ' SUGLI ATTI ADOTTATI DA BANCA D'ITALIA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLA BCE ALL'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA IN UN ENTE CREDITITIZIO.
--	---

*5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)*

Causa	Objetto	LAVORO E POLITICA SOCIALE	Dispositivo
<b>C-12/17 ROMANIA</b>  4-ott-18	Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo	L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale, che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite garantite da detto articolo a un lavoratore per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.	<b>VALUTAZIONE:</b>  <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, AD ADJUVANDUM DELL'ORDINAMENTO RUMENO, PIENAMENTE CONFORMI</u>
<b>C-619/16</b>	Politica sociale – Organizzazione	L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti	18

All II

<p><b>GERMANIA</b></p> <p>dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e dell'indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro</p> <p>6-nov-2018</p>	<p>dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichì che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correttivamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.</p>
<p><b>C-385/17 GERMANIA</b></p> <p>Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del</p> <p>13-dic-2018</p>	<p><b>VALUTAZIONE</b></p> <p><u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO. AD ADIUVANDUM DELL'ORDINAMENTO TEDESCO, NON CONFORMI</u></p> <p>1) L'art. 7.1 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 31.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE devono essere interpretati nel senso che ostante a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini del calcolo dell'indennità per ferie retribuite, consente di prevedere con contratto collettivo che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall'esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale,</p>

All II

<p>calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative</p> <p>non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza che il dipendente percepisce, per la durata delle ferie annuali minime di cui beneficia a titolo del medesimo art. 7.1 un'indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7.1 non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.</p> <p>2) Non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che ostia a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE</b></p> <hr/> <p>OSSERVAZIONI      DEL GOVERNO ITALIANO, AD ADIUVANDUM DELL'ORDINAMENTO TEDESCO, NON <u>CONFORMI</u></p> <hr/>
---	--

All.II

APPALTI PUBBLICI			Dispositivo
Causa	Oggetto		
<u>C-413/17 LITUANIA</u>  25-ott-18	Appalti pubblici di fornitura di materiali e di attrezzature mediche di diagnostica – Direttiva 2014/24/Ue – Articolo 42 – Aggiudicazione – Discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice – Formulazione dettagliata delle specifiche tecniche	Gli artt. 18 e 42 della direttiva 2014/24/Ue sugli appalti pubblici devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non impongono all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di determinazione delle specifiche tecniche di un appalto avente ad oggetto l'acquisto di forniture mediche, di far prevalere, per principio, o l'importanza delle singole caratteristiche degli apparecchi medici, o l'importanza del risultato del funzionamento di tali apparecchi, ma esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella controversia di cui è investito, le specifiche tecniche in questione rispettino tali obblighi.	
<b>VALUTAZIONE:</b> <b>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</b>			
<b>RESPONSABILITA' CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI</b>			
Causa	Oggetto		Dispositivo
<u>C-648/17 LETTONIA</u>  15-nov-2018	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/Cee – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio – Danno materiale	L'art. 3.1 della direttiva 72/166/Cee, concernente il raccapriccimento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo	

All II

<p>cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell'aprire la portiera di quest'ultimo</p>	<p><b>fermo in un parcheggio, nell'aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</b></p>	<p><b>LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO</b></p>	<p><b>Causa</b></p> <p>Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente – Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente</p> <p><b>Dispositivo</b></p> <p>L’art. 1.2 della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli SM concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa, svolga la propria attività all’interno della sede di quest’ultima non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>L’art. 1.2 della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per un’altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda</p>
		<b>C-452/17 BELGIO</b>	21-nov-2018

All II

		tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la prima tipologia di attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.	<b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u>
<b>PROPRIETA' INTELLETTUALE INDUSTRIALE E COMMERCIALE</b>			
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>	
<u>C-310/17 PAESI BASSI</u> 13-nov-2018	Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di “opera” – Sapore di un alimento	La direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d'autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d'autore.	<b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u>
<b>GIUSTIZIA – COMPETENZA GIURISDIZIONALE</b>			
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>	
<u>C-308/17 AUSTRIA</u>	Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di	L'art. 1, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere	

All II

		<b>POLITICA ECONOMICA E MONETARIA</b>	
Causa	Oggetto	Dispositivo	
15-nov-2018	applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Obbligazioni emesse da uno Stato membro – Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato – Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione – Clausole di azione collettiva – Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche – Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell'esercizio di poteri pubblici	interpretato nel senso che una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, vertente su un'azione proposta da una persona fisica, acquirente di titoli di Stato emessi da uno Stato membro, nei confronti dello Stato stesso e volta a contestare la sostituzione di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposta a tale persona fisica per effetto dell'adozione di una legge, adottata dal legislatore nazionale in circostanze eccezionali, con cui le condizioni di emissione sono state unilateralmente e retroattivamente modificate per mezzo dell'introduzione di una clausola di azione collettiva che ha consentito alla maggioranza dei titolari dei titoli in questione di imporre tale sostituzione ad una minoranza, non ricade nella «materia civile e commerciale» di cui alla menzionata disposizione.	<b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u>
<b>C-493/17 GERMANIA</b> 11-dic-2019	Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea – Validità – Programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di	1)L'esame delle questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo ad infierire la validità della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell'11 gennaio 2017. 2) La quinta questione pregiudiziale è irricevibile.	<b>VALUTAZIONE:</b>

**All.II**

<u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
		VALUTAZIONE:

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

**COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-393/18 PPU REGNO UNITO</u> 17-ott-18	Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di “residenza abituale del minore” – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre –	L'art. 8.1 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della disposizione sopra citata. Anche a supporto dimostrate, circostanze quali quelle in discussione nel

All II

Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore	procedimento principale, ossia, da un lato, la coercione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest'ultima, e, dall'altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna incidenza al riguardo.
--	--

Causa	Oggetto	Dispositivo
<b>C-379/17 GERMANIA</b> 4-ott-18	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo – Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto	L'art. 38 del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso non osti a che una normativa di uno Stato membro (Germania, nella fattispecie), che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro (Italia, nella fattispecie) e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.

## RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<b>C-462/17 GERMANIA</b> 25-ott-18	Regolamento (CE) n. 110/2008 – Bevande spiritose – Definizione, designazione, etichettatura e protezione delle	L'allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, deve essere interpretato nel senso che, per

All.II

indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività degli ingredienti autorizzati	poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.
--	---

## IMMIGRAZIONE E ASILO

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>Cause riunite</u> <u>C-47/17</u> <u>C-48/17</u> <u>PAESI BASSI</u>	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 – Termine per la risposta – Scadenza – Effetti	1) L'art. 5.2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (cd. Dublino II), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico, ai sensi dell'art. 21 o dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III), il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all'art. 22 o all'art. 25 di quest'ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato art. 5.2 deve, entro un termine di due settimane, procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione.
13-nov-18		

All II

2) Se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto termine, lo Stato membro richiedente dev'essere considerato competente ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili previsti a tal fine dall'art. 21.1 e dall'art. 23.2 del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.

## LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-18/17 AUSTRIA</u>	Adesione dei nuovi Stati membri – Repubblica di Croazia – Misure transitorie – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Distacco di lavoratori – Distacco di cittadini croati e di Stati terzi in Austria tramite un'impresa stabilita in Italia	1) Gli artt. 56 e 57 TFUE, nonché il capitolo 2, par. 2, dell'allegato V dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica devono essere interpretati nel senso che uno SM può legittimamente restringere, per mezzo dell'imposizione del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un'impresa con sede in Croazia, addove il distacco abbia luogo per mezzo della loro messa a disposizione, ai sensi dell'art. 1.3, lett. c), della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, di un'impresa stabilita in un altro SM, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi da parte di quest'ultima impresa nel primo SM.

14-nov-18

All II

		2) Gli artt. 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno SM non può legittimamente esigere che i cittadini di Stati terzi, messi a disposizione di un'impresa stabilita in un altro SM, da un'impresa anch'essa stabilita in quest'altro SM, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro.
<b>BREXIT</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	Articolo 50 TUE – Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione europea – Conseguenze della notifica – Diritto di revoca unilaterale della notifica – Presupposti	<p>L'articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l'Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare l'appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all'Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.</p>

**All.II**

\* Sono in corso verifiche, presso le Amministrazioni con competenza prevalente nella materia, circa le implicazioni, procedurali e sostanziali, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'ordinamento interno.

**ALL. III**

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

(ottobre-dicembre 2018)

AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-569/18	Consiglio di Stato	Denominazione origine protetta. Interpretazione degli artt. 1,3,4,5 e 7 del Reg 1151/2012/UE, recante la disciplina sulle Denominazioni di Origine Protette (compatibilità con i principi eurounitari - libera concorrenza dei prodotti all'interno dell'UE e tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate - con una norma nazionale che prevede una restrizione nell'attività di produzione della mozzarella di bufala Campana DOP da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione, e nei quali è vietata la detenzione e lo stocaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della DOP mozzarella di bufala Campana)

  

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-565/18	Consiglio di Stato	Tobin tax sui derivati - Compatibilità con gli artt. 18 (“Divieto di discriminazione in base alla nazionalità”), 56 (“Libera prestazione di servizi”) e 63 (“Libera circolazione dei capitali”) del TFUE della normativa nazionale, di cui all'art. 1, co. 492, l. 228/2012, che, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e

<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
		Immunità dalla giurisdizione civile italiana di società italiana che svolge attività di classificazione navale per Stato extra-UE. Interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, alla luce dell'art. 47 della Carta di Nizza, dell'art. 6.1 della CEDU e del considerando n. 16 della Direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (dubbio sulla possibilità di escludere, nell'ambito di una controversia intentata per il risarcimento dei danni da morte e alla persona causati dal naufragio di un traghettò passeggeri, che il giudice di uno SM possa negare la sussistenza della propria giurisdizione riconoscendo l'immunità giurisdizionale in favore di società private, aventi sede in tale SM ed esercenti attività di classificazione e/o di certificazione per conto di uno Stato extracomunitario).
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-670/18	Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna	Compatibilità con il principio di non discriminazione di cui agli artt. 1 e 2 della direttiva n. 78/2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con una norma nazionale che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati

		o pubblici collocati in quiescenza"	
C-681/18	Tribunale ordinario di Brescia	Compatibilità con l'art. 5.5 - principio della parità di trattamento - della direttiva n.2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, con una norma nazionale che in tema di rapporto di somministrazione, non prevede limiti alle missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa e non prevede il requisito della temporaneità dell'esigenza produttiva propria dell'impresa utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro.	Parità di trattamento tra giudici ordinari e giudici onorari -Interpretazione dell'art. 7 ("Ferie annuali") della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nonché della clausola 4 ("Principio di non discriminazione") dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 (dubbio sulla riconducibilità dell'attività di servizio dei Giudici di pace nella nozione di lavoratore a tempo determinato con conseguente divieto di discriminazione – quanto alle condizioni lavorative – tra gli stessi e i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, individuati nei magistrati ordinari aventi la stessa anzianità di servizio).
C-618/18	Giudice di Pace de L'Aquila	Parità di trattamento tra giudici ordinari e giudici onorari -Interpretazione dell'art. 7 ("Ferie annuali") della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nonché della clausola 4 ("Principio di non discriminazione") dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 (dubbio sulla riconducibilità dell'attività di servizio dei Giudici di pace nella nozione di lavoratore a tempo determinato con conseguente divieto di discriminazione	
C-658/18	Giudice di Pace di Bologna		3

— quanto alle condizioni lavorative — tra gli stessi e i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, individuati nei magistrati ordinari aventi la stessa anzianità di servizio).

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

*Affari economici e finanziari (1 infrazione)*

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_2143 C-122/18</b>	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	16/02/2018

*Affari esteri (2 infrazioni)*

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2061</b>	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	TREN	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/03/2005
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

**Affari interni (2 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2012_2189</b>	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
<b>2016_2095</b>	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/05/2017

**ALL. IV*****Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2018***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Agricoltura (3 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>D. Decisione</b>
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015
<b>2014_4170</b>	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	28/05/2015
<b>2012_2174</b>	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'unione	Ricorso art. 258 TFUE	04/07/2018

***Ambiente (16 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2077</b> C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
<b>2004_2034</b> C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane				
<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018
<b>2009_4426</b>	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	26/03/2015
<b>2011_2215</b>	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	17/08/2017
<b>2013_2022</b>	Non corretta attuazione della	ENVI	Violazione diritto	Parere motivato	25/01/2018

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche		dell'Unione	art. 258 TFUE	
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014
<b>2014_2059</b>	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	17/05/2017
<b>2014_2147</b>	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2015_2043</b>	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	22/10/2015
<b>2017_2172</b>	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/01/2018
<b>2017_2181</b>	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2018
<b>2018_0190</b>	Mancato recepimento della direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	relativa ai veicoli fuori uso			
<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE 8/11/2018

**Appalti (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_4011</b> C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	04/09/2017
<b>2017_2090</b>	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	07/06/2018

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali			
<b>2017_2185</b>	Violazione della direttiva 2009/81/CE (direttiva difesa) per la fornitura di unità navali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE 25/01/2018

**Comunicazioni (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2005_5086</b>	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/07/2007
<b>2018_0354</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE 21/11/2018	

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione						

**Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2006_2456</b> C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
<b>2012_2201</b> C- 303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
<b>2012_2202</b> C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
<b>2014_2140</b> C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 260 TFUE	12/09/2018
<b>2015_2067</b> C-613/11	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica Italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11.	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	18/06/2015

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

**Energia (3 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2016_2027 C-434/18</b>	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	29/06/2018
<b>2018_2021</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2018_2044</b>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	16/05/2018

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

**Fiscalità e dogane (10 infrazioni)**

<b>Numeros Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2246</b>	Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	28/01/2010
<b>2008_2010</b>	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	03/06/2010
<b>2008_2164</b>	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	27/04/2017
<b>2013_2251 C-304/18</b>	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	07/05/2018

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	questione di contrabbando	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018
<b>2014_4075</b>	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	08/11/2018
<b>2018_2054</b>	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2017_2114</b>	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_4000</b>	Regime IVA servizi accessori all'importazione dei beni in franchigia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_4002</b>	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/11/2018
<b>2018_2010</b>	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/11/2018

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	impostazione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto		
--	--	--	--

**Giustizia (2 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2011_4147</b> C-601/14	Cattiva applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	11/10/2016
<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

**Lavoro e affari sociali (2 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2017_0532</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2018_0264</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quadro elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/09/2018

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

***Libera circolazione delle merci (3 infrazioni)***

<b>Numeros Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_0029</b>	Mancato recepimento della direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concorrenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/01/2018
<b>2018_4021</b>	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2018_0355</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2018
------------------	---	------	---------------------	-----------------------------	------------

**Liberà prestazione dei servizi e stabilimento (2 infrazioni)**

<b>Numer Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2011_2026</b>	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	26/09/2013
<b>2018_2175</b>	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

**Pesca (1 infrazione)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2015_2167</b>	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	8/12/2016

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

**Salute (3 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_0386 C-481/18</b>	Mancato recepimento della direttiva 2012/39/JE della Commissione, del 26 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani .	SANCO	Mancato recepimento	Ricorso art. 258 TFUE	24/07/2018
<b>2014_2125</b>	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	10/07/2014

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017
------------------	--	------	--------------------------------	-------------------------------	------------

**Trasporti (8 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2012_2213</b>	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	20/11/2013
<b>2013_2155</b>	Accordo tra Stati relativi al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/09/2015
<b>2014_0515</b>	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	07/12/2017

**ALL. IV**

**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE			
<b>2014_4187</b>	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE 22/10/2015
<b>2017_2044</b>	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE 16/05/2018
<b>2017_2124</b>	Non corretto recepimento della direttiva 2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE 7/12/2017
<b>2018_2079</b>	Non conformità alla direttiva 2010/40/UE – Assenza del “progressive report” sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE 19/07/2018
<b>2018_2100</b>	Servizi di informazione per le piazzole di sosta di camion e veicoli	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE 08/11/2018

**ALL. IV**

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

Aggiornato al 31 dicembre 2018

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

		commerciali		
--	--	-------------	--	--

**Tutela dei consumatori (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2013_2169</b>	Violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/10/2013

**ALL. V*****Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea****Aggiornato al 31 dicembre 2018***CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE\***

\* **N.B.** La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. È, infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (17 infrazioni)**

<b>Numeri Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2077</b> C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014
<b>2004_2034</b> C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	16/05/2018
<b>2009_4426</b>	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	26/03/2015
<b>2011_2215</b>	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	17/08/2017
<b>2013_2022</b>	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/10/2014
<b>2014_2059</b>	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	17/05/2017

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)

<b>2014_2147</b>	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limiti di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2015_2043</b>	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto(NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/02/2017
<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/10/2015
<b>2017_2172</b>	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/01/2018
<b>2018_2021</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

<b>2017_2181</b>	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_0190</b>	Mancato recepimento della direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018

#### **MINISTERO DELLA DIFESA (1 infrazione)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2017_2185</b>	Violazione della direttiva 2009/81/CE (direttiva difesa)per la fornitura di unità navali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/01/2018

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (1 infrazione)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_0354</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/11/2018

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (11 infrazioni)**

<b>Numeri Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2006_2456</b> C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concesi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE* (*formalmente sospesa il 27/02/2012)	28/10/2010
<b>2008_2010</b>	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	03/06/2010
<b>2012_2201</b> C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	21/11/2012
<b>2013_2251</b> C-304/08	Perdita di risorse proprie tradizionali per mancato recupero da parte del fisco nell'ambito di un'operazione antifrode	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	07/05/2018
<b>2014_2143</b> C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	16/02/2018
<b>2014_4075</b>	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

<b>2018_2054</b>	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	08/11/2018
<b>2018_4000</b>	Regime IVA applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2017_2114</b>	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_2010</b>	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018
<b>2018_4002</b>	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2011_4147</b> C-601/14	Cattiva applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	11/10/2016

### MINISTERO DELL'INTERNO (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2012_2189</b>	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
<b>2016_2095</b>	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	17/05/2017

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (12 infrazioni)**

<b>Numeros Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2061</b>	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/03/2005
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011
<b>2012_2213</b>	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	20/11/2013
<b>2013_2155</b>	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015
<b>2014_0515</b>	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/12/2017

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

<b>2014_4011</b>	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia- Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	04/09/2017
<b>2014_4187</b>	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/10/2015
<b>2017_2044</b>	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	17/05/2018
<b>2017_2090</b>	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/06/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

<b>2017_2124</b>	Non corretto recepimento della direttiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	07/12/2017
<b>2018_2079</b>	Non conformità alla direttiva 2010/40/UE - Assenza del "progressive report" sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_2100</b>	Servizi di informazione per le piazzole di sosta di camion e veicoli commerciali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018

**MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI (5 infrazioni<sup>1</sup>)**

<b>Numer Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
<b>2012_2202</b> C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015
<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
<b>2017_0532</b>	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/05/2018

<sup>1</sup> La procedura d'infrazione n. 2013/4199 è di competenza anche del Ministro della pubblica Amministrazione. La procedura 2018/0264 è di competenza anche del Ministero della Salute.

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

	Consiglio, per quanto riguarda i marittimi			
<b>2018_0264</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quadro elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE 21/09/2018

#### MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRIF	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015
<b>2014_4170</b>	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRIF	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	28/05/2015
<b>2015_2174</b> C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	04/07/2018

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

<b>2015_2167</b>	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	8/12/2016
------------------	--	------	---------------------	--------------------------------	-----------

### MINISTERO DELLA SALUTE (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_2125</b>	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	10/07/2014
<b>2014_0386 C-481/08</b>	Mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	SANCO	Mancato recepimento	Ricorso Art. 258 TFUE	24/07/2018

<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/02/2017
<b>2018_2044</b>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2018_0264</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quadro elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (10 infrazioni)\***

<b>Numeri Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2246</b>	Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	28/01/2010
<b>2005_5086</b>	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	18/07/2007
<b>2011_2026</b>	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	26/09/2013
<b>2013_2169</b>	Violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	17/10/2013
<b>2014_4170</b>	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	28/05/2015

\* La procedura 2014/4170 è anche di competenza del Ministero delle Politiche agricole. La procedura 2018/2021 è anche di competenza del Ministero dell'ambiente.

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

			ENER	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	29/06/2018
<b>2016_2027</b> C-434/18	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2018	
<b>2018_0029</b>	Mancato recepimento della direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele					
<b>2018_2021</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EUATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018	
<b>2018_4021</b>	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018	

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

	ricondizionati	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/11/2018
<b>2018_0355</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo				

**MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (1 infrazione)**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA\***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015

\* La procedura 2013/4199 è anche di competenza del Ministero del lavoro.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)

**MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (1 infrazione)**  
**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2018_2175</b>	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018

**Procedure d'infrazione di COMPETENZA ESCLUSIVA**  
**di REGIONI e/o di ENTI LOCALI (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Amministrazione competente	Fase	Data Decisione
<b>2008_2164</b>	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Regione Friuli Venezia Giulia	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	27/04/2017
<b>2014_2140</b> C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Ricorso Art. 260 TFUE	12/09/2018
<b>2015_2067</b>	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica Italiana a favore del settore della navigazione	COMP	Regione Sardegna	Messa in mora Art. 260 TFUE	18/06/2015

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2018)*

	in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11.	

**ALL.VI**

**Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

aggiornato al 31 dicembre 2018

**1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE**

<b>Numeri</b>	<b>Oggetto</b>	
SA32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	Inizio indagine formale 05/10/2011
SA 33726	Prelievi quote latte	Inizio indagine formale 11/01/2012
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA33709 SA333922 SA34000 SA33830 SA34292 SA 34392 SA34434 SA333791 SA 34196 SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Presunti aiuti alla SAREMAR - Denuncia relativa alla SAREMAR -Denuncia per la vendita di SIREMAR - Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 - Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA - NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA - NUOVA CONVENZIONE SIREMAR -	Inizio indagine formale 07/12/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 48171	Alitalia	Inizio indagine formale 23/04/2018
<b>2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti</b>		

Numero	Oggetto	Data
SA 35842 SA 35843	CSITP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		
<b>3) Casi per mancata esecuzione da parte dell'Italia delle sentenze di accertamento della Corte di Giustizia (articolo 260, paragrafo 2 TFUE)</b>		
Numero	Oggetto	Data
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza 01/06/2006 C-207/05 2° deferimento 28/10/2010 Decisione di ricorso ex art. 260 p. 2 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. n.2012/2201	Proroga della legge Tremonti Bis	Sentenza 14/7/2011 C-303/09 Costituzione in mora del 22/11/2012 ex 260 p.1 TFUE
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza 17/11/2011 C-496/09 ex art. 260 TFUE sanzioni pecuniarie

CR 1/2004 P.I. n.2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardagna	Sentenza di accertamento 29/03/2012 C-243/10 Decisione di ricorso ex art. 260 p.2 TFUE sospesa
CR 81/1997 P.I.n.2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.	2° Sentenza 17/9/2015 C-367/14 ex art. 260 TFUE sanzioni pecuniarie



\*180732045580\*